



CITTÀ DI MARSALA

Medaglia D'oro al Valore Civile

NORME PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI, GAZEBO, TETTOIE E SIMILI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MARSALA

**REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°
95 del 22.07.2010 E MODIFICATO CON DELIBERA DI C.S. N. 22 DEL 07/02/2012
e n. 36 del 13/03/2012**

INDICE

- TITOLO I** - Definizioni.
- TITOLO II** - Procedure generali.
- TITOLO III** - Chioschi su suolo pubblico.
- TITOLO IV** - Chioschi su suolo privato.
- TITOLO V** - Chioschi in centro storico.

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

TITOLO VI - Dehors su spazi pubblici o privati.

TITOLO I - DEFINIZIONI

Per chiosco si intende la sede precaria di un esercizio commerciale installata sul suolo pubblico e privato.

Sono individuate due categorie di chioschi:

- chioschi a carattere stagionale ;
- chioschi a carattere permanente (a tempo determinato).

Il periodo stagionale per cui si richiede l'installazione del manufatto deve essere compreso tra il 1 maggio ed il 31 ottobre di ogni anno.

I chioschi possono essere:

a) chioschi di interesse collettivo: Sono quelli fatti installare dal Comune (biglietteria del servizio tranviario, servizi igienici, box per informazioni turistiche ecc.) o da enti di interesse collettivo (cabine telefoniche ecc.) ovvero dichiarati di interesse collettivo da parte dell'A.C. (Consorzio Tutela del Marsala, Internet point, ecc.);

b) chioschi privati: Sono quelli a carattere commerciale-privato. Per essi sono consentite le seguenti categorie merceologiche: vendita con o senza somministrazione di alimenti e bevande, vendita di prodotti alimentari preconfezionati, frutta e verdura, vendita di fiori, souvenir, prodotti tipici locali confezionati, rivendite di giornali, oggettistica (materiali audiovisivi, bijotteria, accessori, e similari), articoli di l'arredamento per esterni, articoli per lo sport ed il tempo libero.

Resta facoltà dell'operatore commerciale potere associare altre attività di servizio ove formalmente autorizzate.

La presente disciplina vale a regolamentare anche gli aspetti commerciali ed edilizi delle fattispecie considerate.

I chioschi devono essere installati nel rispetto del R.E.C., di eventuali piani di sviluppo dei pubblici esercizi e delle leggi sanitarie vigenti.

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

Per Centro Storico si intende quello compreso tra le quattro antiche porte e cioè l'area compresa tra: Via E. Alagna, P.zza del Popolo, Via Vespri, P.zza Mameli, Via Sibilla, Viale Isonzo, Viale Battisti, Via Colocasio, Via Pascasino, Via Amendola e P.zza Matteotti.

Il territorio comunale è diviso in due zone:

- a. Area urbana individuata nella planimetria allegata (all. A)
- b. Area extraurbana.

Chioschi di interesse collettivo.

I chioschi di interesse collettivo, come sopra definiti, non sono soggetti ai vincoli del presente regolamento. Essi verranno realizzati e collocati nel rispetto del decoro urbano e delle linee guida delle tipologie previste nel presente regolamento.

Chioschi a carattere commerciale privato.

I chioschi a carattere commerciale privato possono essere installati, nel rispetto delle forme, delle dimensioni, distanze e norme stabilite dal presente regolamento. Le rivendite di giornali possono essere installate esclusivamente nelle zone indicate nel Piano Commerciale per l'insediamento della vendita di giornali e riviste.

TITOLO II - PROCEDURE GENERALI

1. Procedura localizzazione in area urbana

1. La localizzazione dei chioschi in area urbana è stabilita da uno specifico piano predisposto dall'Ufficio dello Sportello Unico Attività Produttive ed allegato al presente regolamento (All. A)
2. Il Comune può concedere a soggetti privati, mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica l'uso temporaneo e a titolo oneroso le aree pubbliche da destinare a chioschi individuate nel piano di cui al precedente comma.

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

3. Per tutto il territorio comunale ogni privato non potrà avere più di una concessione.
4. La selezione del Concessionario, sarà affidata ad una commissione comunale formata da n. 3 componenti, e più precisamente, dal Dirigente del SUAP e da due componenti nominati dal Sindaco. L'assegnazione avverrà secondo una graduatoria effettuata applicando i principi del comma 2, art. 16 del D.Lgs 23/03/2010 n. 59
5. La graduatoria di cui sopra si esaurisce con l'assegnazione definitiva del relativo posteggio.
6. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per la concessione temporanea di aree per l'installazione di chioschi le persone sia fisiche che giuridiche (Società di persona) che abbiano la sede legale nel territorio del Comune di Marsala ed in possesso dei seguenti requisiti d'ordine generale:
 - a) alla data di pubblicazione del bando abbiano compiuto 18 anni;
 - b) possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri se appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
 - c) possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D. lgs 26,03,2010 n. 59, richiesti per l'attività;
 - d) non siano debitori nei confronti dell'Ente.
7. I rapporti tra Comune e concessionario sono regolati mediante convenzione.

2. - Procedura localizzazione in area extraurbana

¹ Chiunque intenda installare un chiosco su suolo pubblico in area extraurbana deve presentare allo Sportello Unico Attività produttive una proposta corredata

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

di planimetria catastale con l'indicazione dell'area, di documentazione fotografica e l'indicazione dell'attività che si intende svolgere.

Tale proposta sarà sottoposta al parere preliminare all'Amministrazione Comunale.

Il parere viene espresso in sede di Conferenza dei Servizi, composta dai Settori ed Enti competenti, entro 30 giorni. La Conferenza dei Servizi è composta dai responsabili dei seguenti Servizi ed Enti:

- Sportello Unico per le Imprese
- Patrimonio
- Lavori Pubblici
- Polizia Municipale – viabilità

La Conferenza esaminerà in questa sede tutte le condizioni che possono determinare il rilascio della Concessione permanente di suolo pubblico.

Alla Conferenza dei Servizi potranno essere convocati altri Settori ed Enti, qualora si ravvisi la necessità di reperire ulteriori pareri specifici. La Conferenza è coordinata e convocata dal Dirigente del S.U.A.P., previa informativa al Sindaco.

Il Parere preliminare favorevole costituisce individuazione di un posteggio per il commercio su aree pubbliche di tipologia a) come definito dall'art. 1 della L.R. 01/03/1995, n. 18.

Lo Sportello unico attività Produttive, avvierà, entro 30 giorni dalla determinazione della Conferenza dei servizi di cui al comma 1 le procedure di selezione di cui all'art. 16 del citato D.lgs n.59/2010.

⁵ Per tutto il territorio comunale ogni privato non potrà avere più di una concessione.

4. Concessione del suolo pubblico.

1. L'occupazione del suolo pubblico, sia stagionale che permanente, per l'installazione di chioschi, tettoie, gazebo e simili o per la somministrazione all'aperto può essere concessa, con atto notificato al concessionario, contenente gli elementi e le condizioni essenziali del rapporto di concessione.

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

2. L'Amministrazione Comunale potrà concedere, per il periodo estivo ovvero in occasione di manifestazioni di interesse collettivo, l'uso del suolo pubblico a titolo gratuito con un provvedimento di carattere generale, il quale potrà consentire in deroga categorie merceologiche diverse.
3. Durata della concessione del suolo pubblico.
4. La concessione di suolo pubblico comunale potrà avere durata massima di 10 anni, salve le ipotesi di revoca (punto n. 8), decadenza (punto n. 9) o cessazione dell'attività. L'Ente proprietario dell'area potrà stabilire un periodo inferiore ai 10 anni per la concessione dell'area.
5. Alla scadenza la concessione decade automaticamente.

6. Subingressi.

In caso di cessione d'azienda, la concessione potrà essere trasferita al subentrante unicamente per la durata residua e previa voltura del Provvedimento Unico.

E' fatto divieto assoluto di vendita e acquisto del posto assegnato, senza la contemporanea vendita dell'attività commerciale e del relativo chiosco.

7. Canone.

La concessione di suolo pubblico è subordinata al pagamento di un canone da corrisponderci anticipatamente ed in un'unica soluzione presso la Tesoreria Comunale ovvero presso il Concessionario delegato alla Riscossione, nei termini e con le modalità che saranno comunicate all'interessato. Dovrà essere richiesta polizza fideiussoria o versamento di cauzione alla Tesoreria comunale a garanzia degli obblighi a carico del concessionario, che dovrà essere mantenuta per tutto di periodo di occupazione del suolo pubblico. L'importo della cauzione sarà calcolato applicando le tariffe fissate con delibera G.M. n.2477 del 17.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Revoche.

L'amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione, con preavviso di tre mesi, per ragioni di interesse pubblico ovvero nel caso si renda necessario rimuovere il manufatto per motivi igienico-sanitari, di viabilità o di sicurezza.

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

E' altresì prevista la revoca nei casi di morosità perdurante oltre tre mesi dalla scadenza del canone.

9. Decadenza.

Si determina la decadenza della concessione:

- nel caso di sub-locazione abusiva;
- nel caso di mutamento dell'attività di cui alla concessione.

TITOLO III - CHIOSCHI SU SUOLO PUBBLICO

10. Compatibilità ambientali.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale non concedere l'autorizzazione per la non compatibilità del manufatto o dell'attività svolta con la viabilità, con la sicurezza pubblica, con le condizioni igienico-sanitarie, ambientali e strutturali e di decoro urbano.

11. Condizioni generali per il rilascio.

I chioschi ricadenti in centro storico, come sopra definito, devono essere conformati alla relativa tipologia riportata nel successivo Titolo V e nell'allegato "Elaborati grafici" e devono essere sottoposti a preventivo parere della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali.

Le aree individuate in planimetria (piazza Marconi, lungomare Boeo, via Roma, piazza del Popolo ed i due ingressi del Cimitero urbano) ed altre aree che l'Amministrazione Comunale potrà individuare con successivo provvedimento, sono zone sottoposte a progettazioni specifiche, ed in fase di approvazione del progetto verranno eventualmente individuate le aree da destinare all'installazione dei chioschi, da assegnare con le procedure di cui all'art.1.

Comunque nelle zone individuate ai sensi del precedente comma è consentita la ricostruzione dei chioschi esistenti con le caratteristiche, tipologia e

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

dimensioni definite nel presente regolamento, con la condizione che qualora l'interesse della A.C. rendesse necessario un loro spostamento la ditta concessionaria si impegni a modificarne la posizione a sua cura e spese.

In prossimità di monumenti, nelle zone archeologiche, nelle zone di particolare valenza storico o ambientale o di accoglienza turistica sono consentiti solo chioschi della tipologia prevista per il Centro storico.

Nelle aree pubbliche attrezzate a verde è consentito collocare chioschi nelle aree pavimentate pedonali, senza comunque occupare il verde. E' possibile derogare dalle limitazioni imposte dal presente regolamento ove la collocazione di chioschi sia prevista in un progetto organico della stessa area verde approvato dalla P.A..In tal caso la ditta deve sottoscrivere atto d'obbligo con il quale di impegni ad impiantare il verde dell'aiuola in progetto e ad effettuarne la manutenzione per il periodo di concessione dell'area. Dovrà, in tal caso, essere richiesta polizza fideiussoria o versamento di cauzione alla Tesoreria comunale a garanzia degli obblighi a carico del concessionario, che dovrà essere mantenuta per tutto di periodo di occupazione del suolo pubblico.

Nelle fasce di inedificabilità dei mt.150 dalla battigia, sancite dall'art. 15 lettera a) della L.R. n° 78/1976, potranno collocarsi stabilmente manufatti funzionalmente destinati alla diretta fruizione del mare.

Sono fatti salvi, in quanto soggetti ad altre regolamentazioni di legge, gli impianti installati nelle spiagge per esigenze stagionali connesse con la balneazione, regolamentati dal vigente Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo, ed i chioschi, le tettoie ed i gazebo ricadenti all'interno del Piano Regolatore del Porto. Sono fatti salvi inoltre i chioschi, le tettoie ed i gazebo stagionali estivi in quanto per il loro carattere di precarietà e di stagionalità, non costituiscono attività edilizia.(1)

E' consentita l'installazione di chioschi multipli solo per il soddisfacimento di interessi collettivi, conseguenti ad esigenze temporanee e a seguito di approvazione da parte dell' A. C. di un progetto generale dell'insediamento multiplo.

All'esterno del centro urbano, possono essere autorizzati su suolo pubblico chioschi stagionali estivi utilizzando una qualsiasi delle tipologie previste nel regolamento stesso.

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

Compatibilmente con esigenze di viabilità, sicurezza pubblica, e con le condizioni igienico-sanitarie, ambientali e di decoro urbano, può essere concesso il suolo pubblico sia per la vendita che per l'esposizione all'aperto di piante e fiori e nel periodo dal 01 maggio al 30 settembre di articoli per la spiaggia e di arredi per esterno. In tal caso l'area pubblica può essere occupata dalle ore 7.00 alle ore 24.00, con l'uso di arredi mobili sobri e costituiti da materiali naturali (es.:ombrelloni in legno e coperture in tela in cotone di colore panna), e l'intera occupazione non può superare mq 30,00.

12. Dimensioni dei chioschi ricadenti nel suolo pubblico comunale

Il chiosco deve essere a struttura coperta e delimitata da pareti.

La superficie convenzionale coincide con la proiezione sul terreno del perimetro esterno della costruzione, esclusi gli aggetti della copertura.

Nel centro storico i nuovi chioschi non possono avere superficie superiore a mq.6, compreso il servizio igienico per l'operatore.

Nel centro urbano, individuato in planimetria come area "A", i nuovi chioschi non possono avere superficie superiore a mq.12, compreso il servizio igienico per l'operatore, fatta salva la maggiore restrizione per il centro storico.

Fuori dal centro urbano, i nuovi chioschi non possono avere superficie superiore a mq. 25, compreso il servizio igienico.

Tali limiti possono essere derogati solo nei casi di sostituzione di un chiosco esistente avente un superficie concessa superiore ai minimi suddetti e nei casi ove il piano (All. A) preveda una superficie maggiore.

Il servizio igienico può essere anche di tipo chimico e può essere omesso solo nel caso in cui si dimostri la possibilità alternativa di utilizzare servizi pubblici (entro mt. 100 in linea d'aria). Lo stesso può essere omesso nel caso in cui si dimostri la possibilità alternativa di utilizzare servizi privati, appartenenti ad altre strutture commerciali collocati a breve distanza (entro mt. 100 in linea d'aria), per i quali il gestore presenti un titolo di possesso o d'uso.

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

L'altezza minima utile interna deve essere non inferiore a ml. 2,70 mentre l'altezza massima esterna non deve essere superiore a ml 4,00.

E' consentito un oggetto della copertura di profondità non superiore a mt. 0,60, con altezza libera dal marciapiedi non inferiore a m.2,40.

Nel caso di demolizione e ricostruzione di chioschi esistenti destinati a rivendita di giornali può essere incrementata la superficie assentita del 30% fino ad un massimo di mq 4,00.

All'interno del centro urbano, individuato in planimetria come area "A", con escluso il centro storico, nel caso di demolizione e ricostruzione di chioschi esistenti destinati a vendita di giornali e riviste, la superficie autorizzata può essere aumentata fino ad un massimo di mq. 20, purché in presenza del parere favorevole alla viabilità e degli altri per legge previsti da esprimersi in sede di conferenza di servizi.(2)

Non è consentito interessare il suolo pubblico attiguo il chiosco con affissioni, esposizioni e occupazioni di qualsiasi altro genere, ad eccezione delle rivendita dei giornali che possono occupare per espositori mobili una superficie di suolo pubblico, fino ad un massimo di mq. 6,00.

13. Forma, materiali e colori.

In centro urbano (area A) i chioschi devono essere realizzati secondo le tipologie di riferimento di cui all'allegato "Elaborati grafici".

Al di fuori del centro urbano i chioschi devono essere della stessa tipologia di quelli del centro urbano, consentendo l'uso di materiali diversi quali legno, metallo verniciato.

Nel caso vengano utilizzati metalli verniciati possono essere utilizzati vernici del tipo grana fine antichizzata nei seguenti colori:

- Grigio RAL 7015
- Marrone RAL 8016
- Verde RAL 6004 (non utilizzabile nei chioschi dell'area urbana)

È vietato inserire insegne e scritte pubblicitarie, salvo apporli sui vetri di chiusura, nonché neon a vista.

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

Tutti i chioschi dovranno essere realizzati con strutture facilmente smontabili e amovibili.

14. Distanze.

L'installazione di chioschi è ammessa su suolo pubblico nel rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada.

Dalla suddetta normativa risulta che l'ubicazione dei chioschi:

- è vietata sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni;
- la distanza dell'installazione da incroci, innesti stradali, curve, dossi, biforcazioni, fermate bus dovrà essere non inferiore a quanto previsto dal nuovo Codice della strada e comunque non inferiore a 10,00 ml;
- l'installazione di chioschi non dovrà pregiudicare in alcun modo la funzionalità della viabilità pedonale in ogni caso l'area antistante al chiosco non dovrà essere inferiore a 2,00 ml.;
- è consentita, fermo il divieto di cui ai punti precedenti, sui marciapiedi fino ad un massimo della metà della loro larghezza purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt.2,00;
- il chiosco non dovrà intralciare la visibilità per il traffico veicolare, né la segnaletica;
- i chioschi destinati al commercio della medesima categoria merceologica non possono essere installati a distanza inferiore a mt.100 l'uno dall'altro. Tale distanza va misurata secondo il percorso pedonale più breve.

La distanza minima non è obbligatoria tra due attività di vendita di piante e fiori.

15. Modalità per le richieste

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

Entro 60 giorni dalla comunicazione di assegnazione dei posteggi, effettuati con le modalità dei precedenti artt. 2 e 3 , l'assegnatario dovrà inoltrare apposita domanda al Comune di Marsala – Sportello Unico Attività Produttive - tendente ad ottenere il Provvedimento per la concessione per la realizzazione del chiosco, e per l'esercizio dell'attività di vendita.

All'istanza dovranno essere allegati:

- a. Planimetrie dell'area come l'estratto di Piano urbanistico vigente; planimetria catastale individuanti il foglio di mappa e la particella su cui verrà inserito il chiosco.
- b. illustrazioni in scala 1:200 della esatta ubicazione del chiosco con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione; piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio circostante per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, descritti altresì in almeno due situazioni prospettiche dell'inserimento del chiosco nell'ambiente.
- c. le caratteristiche della struttura di norma in scala 1:50 (pianta, pianta copertura, sezione e tutti i prospetti), particolari costruttivi in scala adeguata con l'indicazione dei materiali, finiture, chiusure, serramenti, ecc. ; Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
- d. relazione tecnico illustrativa;
- e. fotografie a colori (formato minimo cm. 9 x 12, del tipo a sviluppo non istantaneo) del luogo dove il chiosco dovrà essere inserito;
- f. certificato di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio ovvero dichiarazione sostitutiva;
- g. copia dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività commerciale o copia della ricevuta di presentazione della domanda di subingresso nell'attività stessa; lo svolgimento dell'attività di vendita nei chioschi è subordinata, in relazione all'attività svolta, al rilascio o al possesso dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica o delle altre autorizzazioni e licenze eventualmente previste dalle disposizioni di legge in vigore al momento della richiesta.

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

h. Copia fotostatica del documento di identità del richiedente, in corso di validità.

Il provvedimento per la collocazione per l'esercizio commerciale sarà rilasciato con Provvedimento Unico dallo Sportello Unico attività Produttive, che provvederà ad ottenere i seguenti pareri favorevoli necessari:

- nel caso di chiosco installato all'interno di strutture pubbliche o in aree pertinenti alle stesse: parere favorevole del responsabile della struttura stessa;
- in zona sottoposta a vincolo, all'interno del Centro storico, nella fascia entro i m.300 dalla battigia ed in prossimità di edifici di interesse storico e/o artistico: Nulla Osta della Soprintendenza BB. CC. AA.;
- all'interno o in prossimità della zona archeologica: Nulla Osta della Soprintendenza sez. Archeologia;
- nelle zone demaniali marittime: Concessione demaniale;
- in zona di demanio pubblico: Concessione demaniale dell'ente proprietario dell'area;
- su suolo pubblico: Concessione del suolo pubblico e relativa convenzione;
- nelle zone di rispetto dell'area demaniale: Nulla Osta ai sensi dell'Art. 55 del codice della navigazione;
- In tutti i casi: parere favorevole del Responsabile del servizio di Igiene Pubblica o del compartimento di prevenzione; parere preventivo del Servizio Traffico.

Inoltre, nel caso di chiosco con appoggio o comunque prossimo a pareti di immobili privati, è necessario che il richiedente si munisca dell'autorizzazione del proprietario dell'immobile interessato.

16. Disposizioni finali.

Ciascun chiosco potrà essere installato e la relativa attività potrà essere iniziata solo dopo il rilascio del Provvedimento Unico rilasciato dallo Sportello Unico Attività Produttive.

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

I lavori di installazione del chiosco dovranno essere iniziati entro 3 mesi dal rilascio del Provvedimento e completati entro 6 mesi dalla data di inizio.

Entro sei mesi dall'inizio dei lavori la ditta dovrà comunicare la fine dei lavori allegando completa documentazione fotografica. Entro i successivi 2 mesi dovrà presentare richiesta di agibilità completa di tutta la documentazione necessaria che potrà essere rilasciata dopo sopralluogo di verifica da parte del Responsabile del procedimento o da Suo delegato.

L'effettivo esercizio dell'attività da parte dell'assegnatario dovrà iniziare entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione per commercio su aree pubbliche e di concessione di posteggio, che saranno simultanee al rilascio della concessione edilizia, ed è comunque subordinato alla presentazione della D.I.A. ai sensi del Reg C.E. 254/2004.

17. Rimozione del manufatto - Spese.

Allo scadere del Provvedimento Unico, per gli impianti a carattere permanente, la struttura, salva diversa ed espressa indicazione dell'A.C., dovrà essere rimossa a cura del concessionario, il quale, inoltre, avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto. Il tutto entro i quindici giorni successivi alla scadenza.

Allo scadere del periodo stagionale estivo e, comunque, entro il termine massimo del 31 ottobre di ogni anno, per gli impianti a carattere stagionale estivo, la struttura, sia se ricadente su suolo pubblico che su suolo privato, dovrà essere rimossa a cura del concessionario, il quale, inoltre, avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.

Le spese per l'installazione e la conduzione del chiosco (contratti, allacciamenti ENEL, acqua, fognatura, ripristino suolo) sono a carico del concessionario.

18. Norme transitorie

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

I chioschi esistenti, già attivati e muniti delle necessarie concessioni ed autorizzazioni, fatte salve solamente la superficie assentita, e la categoria merceologica precedentemente autorizzata, dovranno essere adeguati alle norme del presente regolamento entro il 31.12.2014.

L'inadempienza è motivo di revoca del provvedimento.

“Ai concessionari dei chioschi esistenti nel centro abitato (AREA A) che provvederanno ad adeguarsi entro il 01.06.2011 l'Amministrazione Comunale può concedere un incentivo pari al 20% del costo di costruzione, fino ad un massimo di Euro 15.000,00, da attestare con presentazione di regolare fattura a collaudo delle opere e che la stessa sia vistata per congruità dal dirigente tecnico comunale competente.”

Il presente regolamento sarà applicato per il rilascio di nuove concessioni ed autorizzazioni, per il rinnovo di quelle scadute e per quelle relative a chioschi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultino installati senza titolo.

Per i chioschi esistenti nel caso di subentri, variazioni di classe merceologica, l'autorizzazione alla prosecuzione a soggetto diverso dovrà essere esaminata in conformità al presente regolamento.

TITOLO IV - CHIOSCHI SU SUOLO PRIVATO

19.1 - CHIOSCHI PERMANENTI

I chioschi di cui all'art.5 della Legge Regionale n°37/1985 su aree private possono essere collocati a mezzo di autorizzazione edilizia a titolo gratuito, nel rispetto delle norme urbanistiche generali.

19.2 - CHIOSCHI STAGIONALI

In deroga alle norme urbanistiche, ma nel rispetto delle norme del presente regolamento, all'esterno del centro urbano, possono essere autorizzati chioschi stagionali, con una qualsiasi delle tipologie previste nel regolamento stesso.

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

TITOLO V - CHIOSCHI IN CENTRO STORICO

21. Categorie merceologiche

In centro storico potranno collocarsi esclusivamente chioschi destinati alla vendita di:

- ◆ Piante e fiori.
- ◆ Giornali e riviste.
- ◆ Souvenirs e prodotti tipici locali.

22. Superfici

I nuovi chioschi non possono avere superficie superiore a 6,00 mq compreso il servizio igienico per l'operatore.

23. Distanze

Non è ammessa la collocazione di chioschi ancorati alle pareti di edifici esistenti o quando questa non è rispettosa delle Norme del "Nuovo Codice della Strada";

L'installazione di chioschi non dovrà pregiudicare in alcun modo la funzionalità della viabilità pedonale in ogni caso l'area antistante al chiosco non dovrà essere inferiore a 2,00 ml;

L'installazione di chioschi è consentita sui marciapiedi fino ad un massimo della metà della loro larghezza purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2,00 ml. E' consentita una maggiore occupazione del marciapiede solo nel caso in cui la sede viaria è riservata esclusivamente e permanentemente al traffico pedonale (Zona pedonale permanente).

Il chiosco non dovrà intralciare la visibilità per il traffico veicolare, né la segnaletica.

24. Forma e materiali

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

Il progettista, nella redazione del progetto per la collocazione del chiosco, dovrà inserire correttamente il manufatto nell'ambiente ed adeguare il medesimo alle funzioni specifiche a

cui sarà adibito, nel rispetto delle specifiche del presente regolamento.

Sarà compito del progettista provvedere alla progettazione di tutti gli elementi strutturali ed accessori del manufatto.

25. Qualità del manufatto

Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne del medesimo non debbono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo.

A tal fine la progettazione dovrà far sì che organi di collegamento come dadi, viti od altro non appaiano sulle superfici esterne del chiosco, ad eccezione dei rivetti che fanno parte integrante della soluzione formale proposta.

Il progettista, già in sede di presentazione grafica del progetto, dovrà redigere alcuni particolari costruttivi dove si evincano i criteri che si adotteranno per rispondere alla esigenza sopra riportata.

In mancanza di tali elementi descrittivi, sul progetto dovrà essere annotato il rispetto dei requisiti di qualità che dovrà possedere il manufatto, anche con riferimento alle operazioni di finitura superficiale (sabbatura, verniciatura, etc..) da effettuare con le tecniche più aggiornate e garantite.

26. Chioschi di tipo A1 (forma quadrata) e tipo A2 (forma rettangolare) - Indicazioni generali

Come si evince dall'allegato elaborato grafico, il chiosco è da realizzare con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni formali.

La struttura del manufatto è da eseguire in carpenteria metallica.

27. Tetto

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

Il tetto è di ispirazione piramidale. Le falde della copertura sono in lastre di rame di colore naturale ovvero in lamiera smaltata.

L'aggetto del tetto è rifinito da una fascia verticale che ospita la conversa di raccolta delle acque meteoriche che saranno convogliate in tubi di discesa da rendere invisibili all'esterno del manufatto.

28. Pareti laterali

a) Elementi di tompagnatura

E' previsto l'utilizzo di profilati in rame martellato e lamiere in ferro zincato smaltate dello stesso colore degli elementi portanti e/o di copertura.

Gli infissi per le vetrate sono anch'essi previsti in profilati di rame colore naturale ovvero in ferro zincato od in alluminio verniciate dello stesso colore degli elementi del comma precedente.

b) Sistemi di chiusura

Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande metalliche smaltate dello stesso colore degli elementi del precedente comma 1.

c) Pubblicità

E' consentito l'inserimento di eventuali elementi pubblicitari (marchi, scritte, etc..), purchè di dimensioni ridotte, solo nelle vetrate di tompagnatura.

L'ubicazione di tali elementi dovrà essere specificata nell'elaborato grafico facente parte della pratica per la richiesta di autorizzazione.

Nessun'altra parte del chiosco (tetto, pareti laterali etc..) potrà essere utilizzata per l'inserimento o come supporto di elementi o messaggi pubblicitari.

29. Appoggio a terra

Il manufatto deve appoggiare a terra mediante elementi che consentano il normale deflusso delle acque piovane e non dovrà costituire elemento di disturbo per l'accessibilità ad eventuali caditoie, vani d'ispezione od altro presente nell'area proposta per l'installazione del manufatto.

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

La zoccolatura non dovrà essere nascosta da elementi espositivi in modo da risultare continua e dovrà essere realizzata (o rivestita) con materiale coerente con la qualità architettonica dell'ambiente di inserimento.

30. Illuminazione

Lungo il perimetro esterno dell'aggetto del tetto può essere collocato un corpo illuminante a luce naturale, adeguatamente mascherato in modo da essere invisibile e quindi non recare danno visivo ad eventuali osservatori esterni.

Il sistema di illuminazione, sia interno che esterno, dovrà comunque essere il risultato di un progetto unitario redatto secondo le direttive impartite dalla L.46/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Non è consentito l'utilizzo di tubi al neon a vista.

TITOLO VI - DEHORS SU SPAZI PUBBLICI O PRIVATI.

Se lo stato dei luoghi e delle architetture lo consente, è ammessa l'installazione di dehors, quali pertinenze a servizio di attività ricettive in genere (bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, trattorie, pasticcerie, enoteche, alberghi ecc.).

Tale opzione può essere concessa anche ai chioschi di cui al presente regolamento che prevedono la somministrazione. In tal caso l'area dovrà essere dotata di due WC per il pubblico, di cui uno per disabili.

Tali manufatti, allorquando installati su aree private, non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistico-edilizi, anche se totalmente collegate con la superficie interna.

31. DEFINIZIONI

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitu' di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione - con le distinzioni di cui ai successivi commi, od annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto con i limiti descritti al comma 2 dell'articolo 32.

2. Per dehors stagionale si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite all'allegato tecnico, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitu' di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare.

3. Per dehors permanente si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite all'allegato tecnico, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitu' di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a due anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

32.COMPOSIZIONE

1. Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo sono classificati come di seguito indicato:
 - a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due);
 - b. elementi complementari di copertura e riparo di cui all'allegato tecnico;
 - c. elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti;
 - d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attivita' di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.
2. Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto e' consentita la sola collocazione di un massimo di due panche, ciascuna di massimo metri 2 e di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare; non e' consentito in questo caso occupare sedime stradale destinato alla sosta.

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

3. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors. E' ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. E' comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, necessita di apposita concessione come previsto dal Regolamento Polizia Urbana e dal Regolamento TOSAP. Il rilascio di tale concessione avverra' previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia viabile da parte del Corpo di Polizia Municipale.

33.UBICAZIONE E DIMENSIONI

1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguita' possibile all'esercizio.
2. Non e' consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi e' necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilita' marginale di servizio o locali ai sensi del Codice della Strada. Non e' consentito installare dehors o parti di esso se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici. Non e' consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Sovrintendenza. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
3. Se il dehors viene concesso per una superficie complessiva tripla rispetto al locale interno, o comunque superiore a mq. 40, dovra' essere dimostrata la disponibilita' di servizi igienici adeguati.
4. E' possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi di cui al punto a. e c. dell'art. 32

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

Non e' consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimita' di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sara' vincolante il parere del settore competente in materia di viabilita' e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvedera' a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Settore Tecnico.

5. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 2; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 2 nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.

6. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza del dehors.

7. E' consentita un'occupazione di spazi limitrofi previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e dei condomini adiacenti. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio l'estensione lineare massima non puo' superare i metri 15; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50. Il parere del condominio, di cui al presente comma, non e' necessario nel caso in cui l'occupazione in eccesso, rispetto alla proiezione dell'esercizio, sia limitata a metri 1,00 o se sia posto ad una distanza superiore a mt. 7,00.

7. La profondita' massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi e' pari allo spazio di sosta piu' la parte di marciapiede occupabile, ai sensi del

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

precedente comma 4; in tutti i casi deve essere lasciato, complessivamente nella sezione della via, almeno uno spazio libero non inferiore a metri 3,50.

8. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta. Nel caso di parchi e giardini dovrà essere acquisito il parere del Settore responsabile del Verde Pubblico.

9. I dehors devono essere realizzati in conformita' alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.

34. Caratteristiche e Materiali

Gli elementi complementari di copertura e riparo devono essere realizzate con materiali di facile smontaggio e imbullonate. L'eventuale tompagnatura è ammessa con materiali quali vetro, plexiglass, tessuto, pannello in legno, griglia di legno o di ferro verniciato ad effetto visivo ferro battuto. La copertura potrà essere in plexiglass o in tessuto.

La pavimentazione dovrà essere esclusivamente in parquet di legno ad incastro, facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti.

In presenza di più esercizi deve essere prevista una soluzione unitaria.

In centro urbano (area A) tali manufatti dovranno essere realizzati con strutture portanti leggere in ghisa, metallo verniciato o legno, da scegliere tra le tipologie di riferimento prestabilite di cui all'allegato "Elaborati grafici".

Tali manufatti potranno essere riadattati, in dimensioni e altezze, allo stato dei luoghi e non dovranno alterare le tipologie e le caratteristiche degli edifici esistenti.

In centro urbano e in prossimità di litorali le eventuali coperture in tela devono essere realizzate esclusivamente in tessuto non plastificato di colore panna e i

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

montanti devono essere in legno naturale verniciato o metallo verniciato degli stessi colori previsti per il precedente articolo 13 per i chioschi.

Ogni caso sarà comunque valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e quindi giudicato compatibile o meno.

35. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI DEHORS

1. Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico (o privato gravato da servitu' di uso pubblico) deve ottenere l'autorizzazione rilasciata dallo Sportello Unico attività Produttive.

2. Al fine dell'ottenimento della suddetta autorizzazione, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo almeno 45 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors. La domanda deve essere indirizzata al Dirigente del Settore. I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 45 giorni. Trascorsi tale termine varrà il principio del silenzio-assenso purché le strutture non siano in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento e dall'allegato tecnico.

3. Le domande di cui al comma 2, ad eccezione della concessione di suolo pubblico di cui al precedente articolo 32 comma 2, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a. planimetrie in tre copie (in quattro qualora la domanda riguardi un'area verde) in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. Devono, inoltre essere presentate

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

altrettante planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta complete della situazione estiva ed invernale, ove previsto e dove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

b. relazione tecnica;

c. campione del tessuto o del plexiglass della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale;

d. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo in tre copie;

e. fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito, in triplice copia o, meglio, su supporto informatico;

f. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;

g. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;

h. dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;

i. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;

k. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

l. dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previsto nulla-osta igienico sanitario;

m. versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il de hors, relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);

4. La concessione di occupazione suolo pubblico con de hors stagionale e' rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare, cosi' come disposto all'articolo 31 ed e' soggetta a proroga e rinnovo con le modalita' riportate agli articoli 36 e 37. Sull'atto di concessione e' prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in triplice copia sulla struttura realizzata.

5. La concessione di occupazione del suolo pubblico con de hors continuativo si intende rilasciata per due anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il de hors presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del de hors a quello precedentemente autorizzato e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il de hors, riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è variato rispetto al nulla osta di cui ai punti f), g) comma 3. Esclusivamente per il primo anno, dovrà inoltre essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni, da sottoporre a verifica da parte del settore competente. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

8. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico con de hors, per i motivi previsti all'articolo 44, il titolare dell'esercizio puo'

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

presentare nuovamente istanza con le modalita' riportate ai commi 2 e 3 a condizione che, sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale (cauzione in numerario o in titoli di Stato o mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria) di importo pari a 5 volte il canone da corrispondere a favore della Citta' di Marsala rappresentata dal relativo organo competente. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a dehors o all'esercizio di attivita' mediante dehors. L'importo del deposito cauzionale sara' decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del dehors nei casi di accertata occupazione abusiva cosi' come previsto al comma 3 dell'articolo 43.

9. Dell'avvenuto rilascio della concessione il Responsabile dell'unita' organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione, anche in via informatica, ai Settori interessati.

10. Nel caso in cui il dehors sia collocato su suolo privato non gravato da servitu' di uso pubblico, ma visibile dagli spazi pubblici, dovra' prodursi istanza per l'installazione della struttura e documentazione analoga a quella elencata al comma 3 (ad esclusione delle dichiarazioni relative ai versamenti TOSAP) solo quando gli eventuali elementi di copertura (esclusi gli ombrelloni) siano visibili dallo spazio pubblico.

36 - PROROGA DEHORS STAGIONALI

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitu' di uso pubblico) con dehors stagionale puo' essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potra' superare i 270 giorni nell'arco dell'anno solare. Potra' essere rilasciata una sola proroga.

37 - RINNOVO DEHORS STAGIONALI

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale puo' essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilita' e non puo' comunque essere soggetta a piu' di cinque rinnovi annui consecutivi , indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiche' dovra' essere ripresentata la domanda cosi' come definito all'art.35.

2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovra' presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformita' del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente ed il nulla osta di cui ai punti f), g) del comma 3 dell'articolo 35. Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosita' del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.

3. Dell'avvenuta domanda di rinnovo della concessione il Responsabile del SUAP deve darne comunicazione al Settore VV.UU., entro 10 giorni dalla presentazione della domanda. Tale settore dovrà comunicare, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione del rilascio dell'autorizzazione. Si ritiene acquisito l'assenso del Settore che non comunichi al Settore procedente il proprio motivato dissenso entro tale termine. Il settore procedente deve comunicare, anche in via informatica, l'avvenuto rilascio della concessione al Settore Risorse finanziarie ed alla Polizia Municipale.

4. Costituisce causa di diniego del rinnovo, oltre alle sanzioni previste all'articolo 43, la mancata presentazione delle foto.

38- ATTIVITA'

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata e' destinata all'attivita' di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.

2. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati dal competente settore. E' vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione. In ogni caso non deve creare pregiudizio al riposo delle persone.

3. Nei dehors e' vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

39 - ORARIO

1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui e' annesso.

2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 24.

3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 puo' essere modificato con ordinanza del Sindaco.

40 - REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA DEHORS

1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors e' revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte puo' avvenire con 5 giorni di preavviso.

2. La concessione di occupazione suolo pubblico e' sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:

a. ogni qualvolta nella localita' interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione,

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;

b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi saranno a carico del concessionario.

3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

4. In caso di revoca il Responsabile dell'unità organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione ai settori interessati.

41 - DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

42 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui e' stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. La concessione occupazione suolo pubblico con dehors non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
6. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana, all'interno della apposita delimitazione, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione.
7. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.
8. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio e' tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors.

43 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

Urbana e dal Regolamento TOSAP, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80 Euro ad un massimo di 500 Euro; inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.

2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attivita' commerciale cui il dehors e' funzionalmente connesso, e' tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione.

3. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni, e trasmettere la corrispondente segnalazione ai Settori interessati. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors e' annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attivita' commerciale cui la struttura e' annessa. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sara' causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

44 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.

2. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato.

A tal fine si precisa che la rappresentazione di progetto degli arredi è finalizzata alla verifica degli ingombri. In fase di esercizio gli arredi potranno essere collocati in modo diverso o in numero inferiore purchè all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa, rispettando eventuali percorsi o uscite di sicurezza;

b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

c. la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;

d. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

3. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a. gli elementi di arredo non vengano ritirati e custoditi con le modalità previste nell'articolo 42;

b. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;

c. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e della TARSU;

d. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;

e. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2;

45 - PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone relativo all'occupazione con dehors annesso ad esercizio pubblico e' commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario e' autorizzato a collocare gli elementi descritti al comma 1 dell'articolo 32.

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012

2. Gli spazi di ristoro all'aperto annessi a laboratori artigianali, di cui al comma 2 dell'articolo 32, sono equiparati a dehors al fine della corresponsione del canone.

3. Le modalita' e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento TOSAP.

4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonche' della sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento TOSAP.

46- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In occasione di eventi di particolare rilevanza pubblica, in specifici ambiti territoriali oggetto di riqualificazione urbana e nell'ambito di progetti integrati d'ambito, la Giunta Comunale puo' deliberare una riduzione del canone dovuto per l'installazione di dehors.

2. Tutte le installazioni gia' presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.

(1) modificato con delibera di C.C. n. 22 del 07/02/2012

(2) modificato con delibera di C.C. n. 36 del 13/03/2012